



NORME E CRITERI RELATIVI AGLI SCRUTINI FINALI ED AI CORSI ESTIVI DI RECUPERO

ANNO SCOLASTICO 2008-2009

- A. NORME
- B. CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI
- C. CORSI ESTIVI DI RECUPERO, VERIFICHE ED INTEGRAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI
- D. ACCESSO AI DOCUMENTI
- E. CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI
- F. CORRISPONDENZA TRA VOTO E GIUDIZIO

Siamo tutti consapevoli che la valutazione finale è uno dei grandi problemi e tormenti della scuola: decidere per una non promozione può rappresentare un momento di tensione professionale, perché nessuno ama registrare negatività di apprendimento, avvertite come oggettive e soggettive sconfitte per l'alunno.

La valutazione finale è un delicato atto educativo, che si riferisce sia alla persona dell'alunno (prestazioni e comportamenti caratterizzati da variabili personali, temporali ed ambientali) sia a quanto il giovane dimostra di sapere, nella sua imprevedibile continua evoluzione nel rapporto insegnamento-apprendimento.

Nello sconcertante disfarsi della cultura in questo nostro "tempo di privazione", le statistiche diffuse dal Ministero dimostrano che insegnamento ed apprendimento non si stanno incontrando, anche perché le statistiche fanno unicamente riferimento al deficit di apprendimento e nulla dicono dei parametri di giudizio di tale deficit, sicuramente discordanti da scuola a scuola se non da docente a docente.

L'impegno del Collegio pertanto - pur nella consapevolezza di numerose aporie nelle normative ministeriali concernenti i corsi di recupero (es: la scuola è tenuta ad avviare i corsi, ma non le sono assicurati i fondi necessari; gli alunni sono tenuti a provvedere ad azioni di recupero ma non sono obbligati a partecipare a quelli attivati dalla scuola; non si possono obbligare i Docenti, ecc.ecc....) - è quello di assicurare il più possibile omogeneità di giudizio e di valutazione.

A. LE NORME

1. La valutazione finale degli alunni prevede il rispetto di precise regole e di corrette procedure. **Le norme** attengono alla sola **LEGITTIMITA'** dell'atto in quanto nel **MERITO**, come è noto, le valutazioni finali sono sottratte a qualunque censura, rientrando le stesse nel potere discrezionale dell'organo competente (il consiglio di classe).
2. La formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di condotta e di profitto si esprimono con classificazione in decimi per ciascuna materia (cfr.artt.192/193,bis, ter T.U. n.297 del 16.4.94 ed O.M. permanente sugli esami e scrutini): gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva con almeno 6/10 in ciascuna disciplina
3. La valutazione del comportamento (voto di condotta) degli alunni in sede di **scrutinio intermedio e finale si esprime, con riferimento all'art. 2 della legge n. 169/08 e alla C.M. n.100 dell'11.12.08, attribuendo un voto numerico espresso in decimi, a partire dalla "votazione inferiore a sei decimi" sino a dieci decimi.** "Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione, anche con riferimento alle iniziative ed alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa. In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari".

In particolare il VOTO DI CONDOTTA, assegnato su proposta del docente che ha più ore (o del Coordinatore di classe) ALL'UNANIMITÀ O A MAGGIORANZA ASSOLUTA, tiene conto di:

a. **COMPORAMENTO IN CLASSE**

- a..1. MOTIVAZIONI ed INTERESSE anche in riferimento all'andamento di tutta la classe ed alla storia personale e familiare dell'alunno
- a.2. FREQUENZA, PUNTUALITA', ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE
- a.3. RISPETTO DEGLI IMPEGNI E DELLE SCADENZE DIDATTICHE (diligenza e disciplina)
- a..4. RISPETTO DI OGNI PERSONA, RESPONSABILITA' VERSO SE STESSO E GLI ALTRI

b. **COMPORAMENTO A SCUOLA**

- b.1. RISPETTO della CARTA DEI DIRITTI E DOVERI, delle leggi scritte e non scritte, dei beni personali e dei beni pubblici a disposizione di tutti.
- b.2. RISPETTO (VERBALE E NON VERBALE) DI SE' E DI OGNI PERSONA PRESENTE A SCUOLA (Docenti, Ata, Alunni) in ogni attività prevista dal POF (progetti ed attività extracurricolari, visite di istruzione, scambi culturali, alternanza scuola-lavoro, corsi di recupero...)
- b.3. PARTECIPAZIONE ATTIVA a progetti che fanno specifico riferimento alla cultura della legalità, solidarietà, accoglienza, interculturalità.
- b.4. PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA alla vita della comunità scolastica ed in particolare agli organi collegiali della scuola

c. VALUTAZIONE DI EPISODI SPECIFICI

Il consiglio di classe, in presenza di gravi sanzioni comminate durante l'anno scolastico, di cui sono stati redatti appositi verbali, decide il peso da attribuire nel voto di condotta finale, proporzionale alla gravità dell'infrazione.

d. "IL VOTO INFERIORE A SEI DECIMI"

è assegnato negli scrutini intermedi e finali, sulla base dell'art. 2 del DL sopra citato e tenendo presente il Regolamento di Disciplina approvato dal Consiglio di Istituto, per gli aspetti di pertinenza. Il voto inferiore a sei decimi è assegnato quando:

1. risultano negativi tutti gli indicatori di cui sopra
2. l'alunno ha commesso gravi violazioni, di cui vi è comprovata responsabilità personale, come da regolamento di disciplina e da p.c. Il 5 di condotta assegnato negli scrutini finali, preclude l'ammissione alla classe successiva od agli esami finali, come da legge.

4. **La valutazione del comportamento concorre**, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, **alla complessiva valutazione dello studente (ART.2,C.3 LEGGE 30 OTTOBRE 2008,N.169)**. Pertanto, al fine di garantire la pregnanza della valutazione complessiva prevista per legge, anche sulla base di quanto espresso nella Nota circolare n.46 del 7.5.09, il Collegio dei Docenti dichiara e delibera che in ogni classe del Liceo il voto di comportamento negli scrutini finali dovrà concorrere alla determinazione della media dei voti.
5. **IL VOTO DI PROFITTO** è formulato in base a giudizio brevemente motivato, (si eviti la tautologia 6 = sufficiente!) desunto da congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici e pratici. Si rammenta che, a norma di legge, i compiti e gli esercizi svolti a casa rientrano a pieno titolo esplicitamente nella valutazione del profitto in occasione degli scrutini finali.
Se non v'è dissenso da parte degli altri docenti, il voto proposto si intende approvato; diversamente la delibera si adotta a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del presidente).
6. **GIUDIZIO E VOTO SONO COLLEGIALI**. Il voto finale non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale di ciascun docente ma è il risultato di una verifica e sintesi collegiale; esso è, per ogni singola materia, di competenza esclusiva del consiglio di classe, il quale fa sue le proposte in un quadro unitario di giudizio di merito sulla diligenza e sul grado di profitto. La normativa recente sui debiti conferma la responsabilità collegiale del consiglio di classe che, valutata la personalità dell'alunno, pur in situazione di lacune non gravi in alcune materie, può motivatamente decidere comunque per la promozione. Per evitare di incorrere nell'ambiguità del concetto di "lacuna" e nel rischio conseguente di una sarabanda di decisioni dal rigore estremo al lassismo sfacciato, i Docenti sono invitati a deliberare pro o contro la promozione utilizzando gli elementi di giudizio propri della valutazione scolastica che non è conteggio degli errori, mera perizia tecnica, peso quantitativo delle conoscenze, ma analisi comparata di conoscenze competenze abilità, impegno nello studio, interesse, disponibilità al dialogo formativo, desiderio di apprendere, voglia di correggersi, partecipazione attiva alle lezioni, costante studio domestico, conoscenza ed attenzione alle condizioni ambientali e psico.-fisiche dell'alunno.

B. I CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI.

1. Per l'assegnazione del voto di profitto si individuano i seguenti criteri di riferimento:
 - progresso dell'alunno rispetto alla situazione di partenza
 - progresso riferito agli standard minimi irrinunciabili per accedere alla classe successiva
 - progresso riferito all'andamento di tutta la classe
 - progresso riferito alla storia personale e familiare

2. **Il docente della disciplina propone** il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il pentamestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta finale tiene conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

E' opportuno che ogni consiglio di classe tenga presente, soprattutto nel biennio, che gli alunni sono in fase di maturazione lenta e di attualizzazione della propria **“area potenziale di sviluppo”**, spesso preceduta da numerose oscillazioni tra impegno e trascuratezza, prima di trovare un equilibrio intellettuale. Si rileva perciò la necessità di conciliare il rigore della valutazione con l'attenzione che occorre nei confronti del concreto processo di apprendimento, i cui ritmi sono sempre diversi da persona a persona e che di fatto implicano un altrettanto rigoroso discernimento. Di fronte ad evidenti e gravi controindicazioni, nel caso di un indispensabile riorientamento riconosciuto e dichiaratamente motivato da tutti i Docenti del consiglio di classe, si rammenta che la comunicazione alle famiglie circa l'opportunità di un cambio di indirizzo di studi (nell'anno corrente, se la comunicazione viene effettuata entro novembre) spetta unicamente al Preside e/o al Coordinatore, nei modi più adeguati e soprattutto nei tempi più opportuni, dialogando con la famiglia, verificando i loro intendimenti ed insieme valutando interessi ed attitudini dell'alunno. Nessun Docente pertanto è autorizzato ad assumere iniziative in proprio, indice peraltro di scarsa deontologia professionale.

3. Nei confronti degli alunni che presentano una o più insufficienze, **PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEI VOTI**, il consiglio di classe, sulla base dei parametri stabiliti, procede a deliberare la promozione o sospensione del giudizio o non promozione dell'alunno, tenendo conto:
 - delle sue possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo
 - della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi previsto nell'anno scolastico successivo.

Non possono essere considerate debiti le lievi insufficienze considerate riparabili attraverso lo studio individuale guidato ed espresso nel piano di lavoro estivo su specifici moduli o nuclei tematici. Il piano di lavoro dovrà ovviamente poi essere valutato all'inizio dell'anno scolastico con le modalità della **“didattica differenziata”**, **valida per tutti gli alunni**, decise nell'ambito della programmazione e con conseguenti procedure metodologiche (es. eventuali percorsi di sostegno iniziale, attività differenziate di riallineamento nella didattica ordinaria, ecc.). Tali lievi insufficienze pertanto non dovranno escludere la promozione a giugno, che in ogni caso è assicurata se il consiglio intravede motivatamente la **consistenza e sussistenza di sufficienti conoscenze, abilità e competenze trasversali alle varie aree disciplinari.**

4. Di fronte a situazioni di **generalizzate e/o gravi insufficienze**, dalle quali risulta chiaramente l'impossibilità da parte dell'alunno di poter frequentare con successo sia i corsi estivi sia la classe successiva, in quanto privo di basi culturali e disciplinari minime, si procede alla **non promozione, motivando adeguatamente il giudizio, con particolare riferimento all'impossibilità di ricorrere alla sospensione del giudizio** in quanto non esistono le minime condizioni necessarie e sufficienti per il recupero estivo. Saranno pertanto dichiarati non promossi gli alunni che:
- presentano gravi carenze in più discipline, non recuperabili entro l'inizio dell'anno scolastico successivo neppure mediante appositi corsi estivi
 - hanno mantenuto lacune gravi rispetto al precedente anno scolastico, non colmate neppure parzialmente
 - hanno avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, anche in rapporto alla frequenza, per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno e demotivazione, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l'impegno profuso in azioni di recupero anche individuali
 - non sono in possesso di abilità fondamentali o non hanno colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza per cui non possono affrontare la classe successiva
 - non hanno partecipato con profitto agli interventi didattico-educativi integrativi messi in atto dalla scuola.
5. I consigli di classe dovranno invece procedere a giugno, in sede di scrutinio finale, al **rinvio della formulazione del giudizio** nei confronti degli studenti per i quali è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare un immediato giudizio di non promozione ("sospensione del giudizio"). I Consigli di classe sono invitati a **sospendere il giudizio** nel caso di **non più di due debiti**. La sospensione del giudizio dovrà essere deliberata nei casi in cui ci sia **ragionevole certezza di promozione finale**, ovviamente come risultato dell'impegno e della partecipazione ai corsi estivi. Per **debiti** si intendono non una lieve carenza o lacuna circoscritta, né un compito od interrogazione deficitaria (ovvero insufficienze transeunti facilmente riparabili nell'iter di crescita positiva dell'apprendimento), ma **insufficienze vistose e negativamente strutturate**, tali da richiedere sia un impegno didattico differenziato (corso estivo) sia un apprendimento mirato e prolungato nel tempo (periodo estivo).

C. CORSI ESTIVI DI RECUPERO, VERIFICHE E INTEGRAZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI

I consigli di classe comunicheranno **subito alle famiglie, per iscritto**, le decisioni assunte, indicando le specifiche **carenze** rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e **i voti** proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza

Contestualmente comunicheranno **gli interventi didattici estivi** finalizzati al recupero dei debiti formativi, **modalità, tempi, scadenze delle relative verifiche** "documentate".

Entro il 22 giugno sarà offerto il piano di lavoro estivo individualizzato, a cura dei docenti delle discipline interessate, organizzato e stabilito dai **dipartimenti disciplinari**.

Ogni singolo debito dovrà comunque riguardare **non tutti i contenuti svolti nell'anno scolastico, ma solo i nuclei tematici o le competenze-abilità considerate essenziali**, raccolte ed individuate **in non più di 3-4 moduli od unità didattiche** che dovranno essere oggetto del recupero estivo, dei conseguenti corsi estivi, delle conseguenti verifiche finali.

Entro il 18 luglio i Docenti che svolgono il corso riproporranno agli alunni il piano di lavoro estivo, rivedendolo ed aggiornandolo con compiti specifici, che saranno oggetto degli ultimi interventi integrativi e delle susseguenti verifiche.

I Docenti titolari della disciplina gestori del corso estivo potranno prevedere per singoli alunni anche la possibilità di verifiche in itinere, senza attendere la fine del corso, in qualsiasi momento, nei casi in cui siano state raggiunte le condizioni di avvenuto superamento del debito.

Le verifiche finali si svolgeranno nei giorni 31 agosto – 02 settembre. Si consiglia l'utilizzo della sola prova scritta della durata di 50-60'.

L'integrazione dello scrutinio finale si effettuerà nei giorni 3-5 settembre: si procederà alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo, tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente sia in sede di accertamento finale sia nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero. Se saranno stati raggiunti gli obiettivi minimi previsti dai moduli del piano estivo assegnato, l'alunno sarà ammesso alla frequenza della classe successiva senza debiti, con l'attribuzione del punteggio del credito scolastico se frequentante il terz'ultimo o penultimo anno di corso. In presenza di lievi insufficienze ci si regolerà come al punto B 3.

D. L'ACCESSO AI DOCUMENTI

Alunni e Genitori (**l. 241/90**) possono prendere visione di qualsiasi atto e/o documento relativo alla valutazione finale.

E. LA CORRISPONDENZA TRA GIUDIZI E VOTI

- 3 = del tutto insufficiente = assenza delle conoscenze di base caratterizzanti la disciplina e della metodologia corrispondente;
- 4 = gravemente insufficiente = gravi carenze conoscitive e metodologiche;
- 5 = insufficiente = assimilazione parziale, non significativa e superficiale dei contenuti e delle procedure di applicazione, unita a metodologia non corretta;
- 6 = sufficiente = certa assimilazione dei contenuti e delle procedure di applicazione; carenze nella organizzazione ed esposizione;
- 7 = discreto = convincente assimilazione unita a capacità di comprensione, organizzazione ed esposizione in forma coerente
- 8 = buono = piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione, organizzazione, elaborazione, applicazione
- 9 = ottimo = piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di comprensione, elaborazione, applicazione, approfondimento
- 10= eccellente = piena assimilazione dei contenuti unita ad eccellenti capacità di elaborazione ed approfondimento.

F. I CREDITI SCOLASTICI.

Il Collegio dei Docenti, per quanto concerne l'assegnazione del/i punto/i di credito, fa riferimento alle vigenti leggi, specificamente alla legge 169/08 relativa alla valutazione del comportamento.

In particolare il **Collegio dei Docenti DELIBERA** il riconoscimento dei crediti formativi e l'assegnazione dei crediti scolastici secondo i seguenti criteri e motivazioni:

- **ha diritto al/i punto/i di credito l'alunno al quale sono riconosciute almeno due voci tra quelle sottoelencate, tra cui obbligatoriamente la voce A per l'esplicita valenza e richiamo collegiali che tale voce attesta.**
 - **La valutazione del comportamento inferiore a sette decimi preclude l'assegnazione del/i punto/i di credito**
- A) Frequenza regolare ed assidua, nonché interesse e partecipazione alle attività curricolari.** La frequenza è dichiarata regolare ed assidua se le assenze giornaliere non superano il numero di 15; in casi eccezionali possono essere concessi altri 15 giorni, a discrezione del Preside, su richiesta documentata e certificata per gravi ragioni personali o familiari, Nei giorni di assenza vanno computate le ore perse a seguito di ritardi od uscite anticipate (ogni 5 ore = un giorno di assenza). Nel caso della fascia di eccellenza, dove è prevista la possibilità di assegnazione di due punti di credito, si attribuisce un punto se la media è inferiore a 8,50; due punti se la media è 8,50 od oltre.
- B) La valutazione del comportamento pari a 10/10.**
- C) L'interesse e partecipazione alle attività integrative, complementari e progetti del POF, ovvero ad aree di progetto e progetti specifici sul territorio.**
- D) L'interesse e partecipazione all'insegnamento della religione e/o attività alternative,** dichiarati, documentati e certificati dal Docente referente (art.14, cc. 2-3 dell'O.M. 21.5.01, n°90)
- E) eventuali crediti formativi** conseguenti alla partecipazione ad attività coordinate da agenzie formative esterne alla scuola, di vasto respiro culturale sociale sportivo, coerenti con le finalità ed i profili del liceo. Non ha diritto al punto di credito l'alunno al quale sono riconosciuti unicamente crediti formativi, qualunque essi siano, senza la presenza della voce A, in quanto isolati ed estranei al contesto della condotta, della frequenza, della partecipazione, dell'interesse e dell'impegno scolastici.